

LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1958, n. 23¹

**Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e
ordinamento delle carriere del personale della Regione²**

PARTE I

Norme generali

Art. 1

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2

L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino - Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, della Regione e delle Province autonome, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 9 settembre 1958, n. 36.

Prima di assumere servizio di ruolo, l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino -Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, le leggi della Regione e delle Province autonome e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 3³

[Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o qualifica equiparata le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- a) dall'Ispettore del Personale;
- b) da quattro impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata;

³ Articolo sostituito (con effetto dal 1° gennaio 1962) dall'art. 1, comma 1 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13 e, successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano e uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione - ai fini del 6° comma del presente articolo - la nomina degli impiegati di cui alla lettera b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore o tra il personale contrattuale].

Art. 4⁴

[All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un Ispettore Generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a Consigliere di 1^a classe o qualifica equiparata.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei 4 membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a Consigliere di 1^a classe o equiparata, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario o equiparata, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

⁴ Articolo sostituito (con effetto dal 1° gennaio 1962) dall'art. 2, comma 1 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13 e, successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

Nessuno può far parte della Commissione per più di 4 anni consecutivi.

Agli effetti del 3° comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di direttore di sezione, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale con qualifica immediatamente inferiore, anche se compresi tra il personale contrattuale].

Art. 5⁵

I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di Sezione possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato o degli Enti locali, di carriera e qualifica corrispondente e in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore ai 2 anni.

Il personale comandato a termini del comma precedente, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

Art. 6

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

L'impiegato, per rilevanti ragioni, potrà essere autorizzato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare

⁵ A decorrere dall'entrata in vigore della l.r. 29 agosto 1976, n. 8 l'assunzione in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali, è disposta per tempo determinato.

adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, gli impiegati appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, che prestano servizio presso servizi o uffici centrali, sono autorizzati a risiedere nella Provincia di Bolzano e ciò al fine di salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Per i casi previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, fermo restando l'obbligo per gli impiegati della prestazione per l'intero orario di servizio, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore interessato, potrà consentire l'effettuazione di un orario diverso da quello normale.

Art. 7

Agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione, nonché i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato.

Ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Agli effetti dell'assicurazione di malattia i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione regionale sono assicurati presso un ente mutualistico di malattia, che garantisca un trattamento non inferiore a quello riconosciuto agli impiegati civili dello Stato.⁶

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con l'ente prescelto

⁶ L'originario comma 3 è stato sostituito con gli attuali commi 3, 4 e 5 dall'art. 1, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

apposita convenzione allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione di cui sopra.⁷

Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale non dovranno superare la misura dell'8% e quelli a carico del personale la misura del 2% della retribuzione soggetta a contributo.⁸

Alla copertura dell'eventuale differenza fra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'ente presso il quale il personale regionale è assicurato, l'Amministrazione regionale provvede con stanziamenti annuali in apposito capitolo di bilancio.⁹

Art. 8

La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in materia di trasporti di persone.¹⁰

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei trasporti.

⁷ L'originario comma 3 è stato sostituito con gli attuali commi 3, 4 e 5 dall'art. 1, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

⁸ L'originario comma 3 è stato sostituito con gli attuali commi 3, 4 e 5 dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

¹⁰ Comma sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1960, dall'art. 11, comma 1 della l.r. 28 agosto 1959, n. 17.

Art. 9

L'Amministrazione regionale, qualora lo ritenga opportuno, istituisce a proprie spese appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente.

Art. 10

I poteri e le funzioni che in materia di stato giuridico del personale nella legislazione vigente dello Stato sono attribuiti ai Ministri, sono esercitati per gli impiegati della Regione, dal Presidente della Giunta Regionale; quelli invece attribuiti al Consiglio dei Ministri sono esercitati dalla Giunta Regionale.

Art. 11

Gli atti corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei Bollettini dei Ministeri, sono pubblicati, in quanto riguardino gli impiegati della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12

I ruoli del personale si suddividono in:

- a) ruolo amministrativo unico, comprendente tutto il personale che per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni amministrative;
- b) ruoli tecnici, comprendenti tutto il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso,

esercita permanentemente, nei vari rami dell'amministrazione, funzioni tecniche;

c) ruoli speciali, comprendenti tutto il personale, che per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni speciali.

Il personale compreso nel ruolo unico-amministrativo viene adibito ai servizi amministrativi secondo le esigenze organiche antiche e funzionali dell'Amministrazione, in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

Il personale compreso nei ruoli tecnici viene adibito ai servizi tecnici dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico.

Il personale compreso nei ruoli speciali viene adibito ai servizi speciali dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 13¹¹

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati della Regione, sono regolati dalle norme riguardanti i salariati dello Stato.

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata nella apposita tabella allegata.

Il contingente degli operai temporanei è determinato, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

¹¹ Si veda l'art. 3, comma 2, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 14

Le norme per la costituzione e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli regionali saranno emanate con regolamento di attuazione della presente legge.

Nella composizione delle predette commissioni si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici della Regione.¹²

Art. 15

Nelle assunzioni di personale presso gli uffici delle sedi centrali e gli uffici del Giudice di pace, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere. Nelle assunzioni di personale presso gli uffici giudiziari aventi sede in provincia di Trento e Bolzano, si applica rispettivamente la normativa vigente nelle province di Trento e Bolzano.¹³

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere, saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al precedente comma.¹⁴

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescindereà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla commissione giudicatrice, purché i candidati dei rispettivi

¹² Si veda l'art. 3, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

¹³ Comma dapprima sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 25 luglio 1962, n. 13 e successivamente dall'art. 7, comma 1, della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

¹⁴ Si veda l'art. 3, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

gruppi linguistici ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi, che siano risultati idonei.

Art. 16

Coloro che avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del Decreto del Ministro della pubblica istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive.

Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 17¹⁵

In sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38 e successive modificazioni, è concessa al personale ivi indicato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, un'indennità regionale pari al 20 per cento dello stipendio, della retribuzione o del salario effettivamente goduti.

¹⁵ Si veda l'art. 1, comma 1, della l.r. 9 gennaio 1962, n. 3. Si vedano inoltre le disposizioni modificative contenute nell'art. 12 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

L'eventuale differenza fra l'indennità soppressa e quella istituita con la presente legge, viene mantenuta a titolo di assegno personale che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni della nuova indennità derivanti da aumenti dello stipendio, della retribuzione o del salario spettanti a qualsiasi titolo.

Art. 18¹⁶

Al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di I^a classe o primo segretario e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita un'indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica immediatamente superiore ed il trattamento economico in godimento.

La constatazione dell'effettivo esercizio delle funzioni della qualifica superiore è disposta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 19

Per le assunzioni o per la destinazione permanente in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e della mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera.

¹⁶ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3.

Uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'Amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta Regionale, con riguardo agli articoli 84 e 85 dello Statuto.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale assunto da una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando. Per il personale della carriera ausiliaria, tale accertamento è fatto a mezzo del solo esame orale.

17

Art. 20

E' istituita a favore del personale del ruolo speciale degli assistenti sociali, che prestano servizio in ambienti soggetti a rischio di contagio, una indennità di profilassi di L. 5.000 mensili.

Art. 21

Gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui all'allegata Tabella G) e quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, di cui all'allegata Tabella H), sono incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca e, conseguentemente, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a sensi del III comma dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale.

¹⁷ Comma abrogato dall'art. 55, comma 3-*quater* della l.r. 9 novembre 1983, n. 15. (Il comma 3-*quater* è stato introdotto dall'art. 38, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5).

Analogamente sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli impiegati del molo tecnico addetti all'Ufficio minerario, incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalla legge di polizia mineraria.

La norma dei cui al I comma viene applicata anche nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria che - destinato a prestare servizio presso Uffici o Servizi centrali o periferici - coadiuva il personale di cui al comma stesso nell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

PARTE II

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 22

Il personale di ruolo e quello dei ruoli aggiunti dello Stato, che alla entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere assunto nei ruoli del personale regionale.

Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre agli eventuali assegni personali riconosciutigli a norma di legge.

In relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale, il personale di cui al I comma del presente articolo, potrà essere inquadrato anche in un ruolo diverso da quello di provenienza, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita nell' Amministrazione di provenienza, purché in possesso dell' anzianità e dei titoli richiesti per la promozione.

Al personale di ruolo dello Stato che, precedentemente all' assunzione in ruolo a seguito di concorso, abbia prestato servizio non di ruolo presso la Regione, tale servizio verrà riconosciuto per Intero anche ai fini previdenziali, purché i servizi stessi siano stati svolti In categorie e qualifiche analoghe.¹⁸

Art. 23

Il personale di ruolo dipendente dagli Enti pubblici locali che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere assunto nei ruoli regionali, nei modi, termini, condizioni e con le facilitazioni previsti nell'articolo precedente.

Ai fini dell'equiparazione del personale stesso alle qualifiche dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, prevista nei regolamenti dell'Ente di provenienza o disposta dal competente Ministero a sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

¹⁸ Si veda l'art. 5, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 24

Il personale non di ruolo, dello Stato e della Regione, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia compiuto un periodo di servizio ininterrotto di almeno un anno alla data di indizione del concorso; può essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica iniziale della carriera cui è di fatto assegnato alla data predetta, purché posseda il titolo di studio richiesto.

L'inquadramento avrà luogo mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a termini del presente articolo sono riconosciuti, ad ogni effetto, il trattamento economico effettivamente goduto ed il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento.

La eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli strumenti derivanti da promozione o da anzianità.

Art. 25

Ai fini del computo della anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di consigliere di seconda classe, segretario aggiunto, applicato ed usciere o qualifiche equiparate, il servizio prestato in data anteriore all'inquadramento, nelle carriere o categorie corrispondenti, ivi compreso, per gli impiegati non di ruolo dello Stato, quello prestato nella Amministrazione di provenienza, è

valutato per intero, mentre il servizio prestato in carriere o categorie inferiori è computato per metà.

L'anzianità di servizio maturata anteriormente all'inquadramento, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

Art. 26

Ai fini previsti dalla presente legge sarà considerato personale non di ruolo della Regione anche quel personale che abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, anteriormente al 10 gennaio 1958, presso uffici della Regione con qualifica di salariato, ma che di fatto abbia svolto funzioni impiegatizie.

Per tale personale il periodo di servizio prestato prima dell'inquadramento, ai fini di cui al III° comma dell'art. 24, sarà considerato per metà, mentre non verrà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale di cui al I° comma può essere inquadrato, mediante apposito concorso per titoli ed esami, nella qualifica iniziale della corrispondente carriera del personale regionale. Tale inquadramento verrà disposto in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva.

Art. 27

Nell'inquadramento del personale dello Stato e degli Enti pubblici locali nonché del personale non di ruolo, da effettuarsi

a termini dei precedenti articoli 22, 23 e 24, possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati appartenenti ad una carriera o categoria inferiore, purché siano in possesso del titolo di studio valido per la carriera cui aspirano ed alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino ininterrottamente, da almeno un anno, le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale.

Gli impiegati che abbiano esercitato da almeno un anno compiti propri della carriera esecutiva, possono essere inquadrati alla qualifica iniziale di tale carriera, prescindendo dal titolo di studio prescritto.

Art. 28

I posti dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo di cui alla allegata Tabella L), potranno essere conferiti, mediante contratto a termine, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno un anno servizio presso l'Amministrazione regionale con funzioni proprie dei posti da conferire e fruisca di un trattamento economico corrispondente almeno a quello della qualifica di consigliere di prima classe per la carriera direttiva, di segretario principale per la carriera di concetto e di archivistica per la carriera esecutiva.

Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età.¹⁹

¹⁹ Comma sostituito dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3. Il presente comma ha sostituito gli originari commi 2 e 3.

Al predetto personale verranno riconosciuti gli aumenti periodici previsti dal D.P.R. 11.1.1956, n. 19, con riguardo anche alla anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale.

Art. 29²⁰

Art. 30²¹

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo rimasti scoperti dopo gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi dei precedenti articoli 22, 23 e 24, sono conferiti, nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, che risulti in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di II. grado e abbia svolto servizio nella Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a 4 anni.

La stessa agevolazione è accordata per i posti iniziali della carriera direttiva del ruolo speciale di Ragioneria, al personale della carriera di concetto che sia in possesso del diploma di Ragioniere.

A tale fine verrà computato anche il servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma.

²⁰ Articolo dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17 e, successivamente abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1962, dall'art. 3, comma 1 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

²¹ Si veda l'art. 7 della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 31²²

I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, rimasti scoperti dopo l'inquadramento da effettuarsi ai sensi dei precedenti articoli 22, 23 e 24, sono conferiti, nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva che risulti in possesso del diploma di Istituto di Istruzione secondaria di r grado ed abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

A tale fine verrà computato anche il servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma.

Art. 32

La domanda di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli articoli 22, 23 e 24, dovrà essere presentata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali comandato presso l'Amministrazione regionale, che non intenda avvalersi di tale facoltà, potrà continuare a prestare servizio nella posizione di comando fino a quando la Regione non provvederà alla sua sostituzione con personale proprio.

La Regione ha facoltà di assumere nei propri ruoli il personale di cui al II. comma, che ne faccia domanda entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²² Si veda l'art. 7 della l.r. 28 ottobre 1960, n. 17.

A tali effetti nella copertura degli organici regionali, fino allo scadere del termine di cui al comma precedente, dovranno essere lasciati liberi i posti occupati dal personale comandato.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli regionali a sensi del II. comma dell'art. 5.

Art. 33

Il personale attualmente in servizio presso la Regione, che possieda una laurea o equipollente titolo di studio conseguito all'estero e svolga funzioni della carriera direttiva, potrà essere inquadrato in tale carriera, purché ottenga il riconoscimento del suo titolo di studio da parte di un Istituto italiano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato prima dell'inquadramento sarà valutato per intero.

Art. 34

Nelle prime promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli regionali saranno preferiti, a parità di condizioni, coloro che abbiano vinto un concorso per esami a posti della medesima carriera in ruoli statali.

Art. 35

Gli impiegati non di ruolo della Regione che non siano stati ammessi al concorso per titoli di cui al precedente art. 24, che non vi abbiano partecipato, o che comunque non siano stati dichiarati idonei, vengono dimessi dal servizio, con diritto all'indennità prevista dalla legge.

Art. 36

Per l'inquadramento nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva e della carriera di concetto previsto dalle norme transitorie della presente legge, potrà prescindersi dal titolo di studio richiesto per la immissione nei ruoli regionali, purché il personale interessato sia comunque in possesso del diploma di laurea, rispettivamente del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 37

Al personale femminile coniugato che alla data di entrata in vigore della presente legge intenda dimettersi dal servizio, sarà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Le domande relative dovranno essere presentate all'Amministrazione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 38

I provvedimenti amministrativi per l'attuazione della presente legge, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 39

Per tutto quanto non contemplato nelle leggi speciali, per il personale addetto ai Libri Fondiari e per quello permanente addetto al Servizio Antincendi, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge.

Art. 40

La disposizione di cui al r comma dell'art. 19 non si applica al personale in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

Per le assunzioni di personale previste dal 1° e 2° comma dell'art. 19, nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione di inidoneità agli effetti della riserva di cui al 2° comma dell'art. 15.

Art. 42

Il personale di cui al 1° comma dell'art. 19, che fruisce dell'indennità di bilinguità nella misura vigente alla data di pubblicazione della presente legge, la conserva come assegno «ad personam», riassorbibile con gli aumenti di stipendio o salario, spettanti a qualsiasi titolo.

Il personale di cui al 2° comma dell'art. 19, che fruisce - in base ad esame - dell'indennità di bilinguità nella misura vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, consegue l'

indennità di cui al 5° comma del medesimo articolo senza nuovo esame.

Art. 43

Sono approvate le tabelle allegate alla presente legge.

Art. 44

Il Regolamento di esecuzione sarà emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle allegate inerenti il ruolo organico del personale amministrativo sono omesse.²³

TABELLE²⁴

²³ I ruoli organici di cui alle tabelle F) e G) , vengono aumentati secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, della l.r. 25 luglio 1962, n. 13.

²⁴ Tabelle omesse.
